



Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 5) sono assegnate in funzione della prestazione all'interno del Paese.

² Per prestazione all'interno del Paese si intendono l'acquisto e la torchiatura di uva destinata alla vinificazione durante il periodo di riferimento; la quantità è stabilita in base alla scheda delle forniture di cui all'articolo 30a.

³ Il periodo di riferimento è l'anno civile precedente l'anno che precede il periodo di contingentamento in questione.

⁴ Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d'uva.

⁵ Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965² concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Art. 45a Domande

Le domande di quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi devono pervenire all'UFAG entro l'ultimo giorno ferialo di aprile precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

¹ RS 916.140

² RS 0.946.293.492.1

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

² L'articolo 45 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2028.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi